

ACCORDO PROVINCIALE PER IL SETTORE ARTIGIANO E PICCOLA E MEDIA IMPRESA EDILE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

10 MAGGIO 2005

Oggi, 10 Maggio 2005, in Arezzo, presso la sede FALEA Edilcassa Artigiana di Arezzo, via Calamandrei, 129

Tra

- Assoedili – Anse CNA rappresentata dal Presidente Provinciale Sig. Fabio Brogi assistito dal Sig. Maurizio Baldi ;
- Anaepa – Confartigianato Arezzo rappresentata dal Sig. Paolo Meloni assistito dal Sig. Roberto Schinco,

e

- La FILLEA – CGIL di Arezzo rappresentata dal Sig. Mario Luman
- La FILCA – CISL di Arezzo rappresentata dal Sig. Gilberto Pittarello
- La FeNEAL – UIL di Arezzo rappresentata dal Sig. Sergio Nardi

VISTI

- Il CCNL 15 Novembre 1991 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini, come modificato ed integrato dall'accordo 27 ottobre 1995;
- l'Accordo Nazionale 12 Aprile 1999 tra Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Anse-Cna, Fiae-Casa, Clacai e Feneal Uil – Filca Cisl, Fillea Cgil in materia di prestazioni per anzianità professionale Edile straordinaria;
- l'Accordo Collettivo Provinciale Costitutivo del FALEA Fondo Assistenza lavoratori Edili Artigiani della Provincia di Arezzo, 7 Gennaio 1975;
- l' Accordo Integrativo Provinciale per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica della Provincia di Arezzo, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini, 2 giugno 1999;
- l'Accordo Provinciale per il settore artigiano e piccola e media impresa edile ed affini della Provincia di Arezzo 27 marzo 2001;
- l'Accordo Provinciale per il settore artigiano e piccola e media impresa edile ed affini della provincia di Arezzo 20 giugno 2003;
- Il Contratto Integrativo Regionale per il settore Artigiano e piccola e media impresa edile del 26 marzo 2003
- Il CCNL del settore edile Artigiano del 1° ottobre 2004

- Gli Accordi Provinciali per il settore artigiano e piccola e media Impresa Edile del 12 febbraio 2004 e del 3 maggio 2004 (utilizzo residui APES).

Le parti stipulano il presente Accordo Provinciale.

1. Fra le prestazioni extracontrattuali "contributo per attestazione SOA", a fronte del prolungamento della validità dell'attestazione da 3 a 5 anni, è stata istituita una revisione triennale (costo pari ai 3/5 dell'intera attestazione), per tale adempimento si istituisce un contributo pari a € 1.000,00.

- le parti concordano di istituire in via sperimentale una prestazione in aggiunta a quelle già previste dal Fondo riguardante i giorni di carenza per malattia e infortunio (per la parte non prevista dal CCNL) sul lavoro, ed avente le seguenti specifiche:

- 1) in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro, a prescindere dalla durata dello stesso, il lavoratore operaio ed apprendista percepirà l'intera retribuzione giornaliera per i primi tre (3) giorni di carenza dell'evento.
- 2) L'erogazione della prestazione di cui sopra avverrà a partire dal 01/10/2005 e tale sperimentazione avrà durata triennale fino al 30/09/2008. Comunque, al 30 giugno di ogni anno, le parti si incontreranno per una verifica congiunta sull'andamento complessivo della prestazione con la possibilità di rivalutare la continuazione o meno della stessa nel caso si riscontrassero elementi di negatività.
- 3) Le parti concordano di finanziare tale prestazione attingendo i fondi necessari per la durata di tutta la sperimentazione dall'accantonamento dell'APES (Anzianità professionalità edile straordinaria) fino al raggiungimento massimo di spesa pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00) netti.
- 4) Al termine della fase sperimentale, qualora le parti decidessero di strutturare in via definitiva la prestazione di cui sopra, si individua sin d'ora la possibilità di attingere all'accantonamento ed alle quote di mutualizzazione (0,40%) derivanti dai versamenti della previdenza integrativa (PREVEDI).

- le parti concordano, altresì, di istituire una nuova prestazione in aggiunta a quelle già previste dal Fondo concernente sostegno al reddito familiare. In virtù di ciò si stabilisce, in via sperimentale, di erogare, in caso di nascita e/o adozione certificata da stato di famiglia, di figli, sia ai titolari artigiani d'impresa sia ai lavoratori dipendenti un assegno pari a euro 258,00 (duecentocinquantotto/00) netti.

- le parti, in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, concordano di fornire a tutte le aziende iscritte al Fondo una cassetta di pronto soccorso a norma del D.Lgs 626/94. Tale fornitura verrà garantita automaticamente a tutte le aziende nuove iscritte con consegna a mano da parte di un incaricato di derivazione di associazione datoriale e/o dagli RLST.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Arezzo li, 10 Maggio 2005

Assoedili – Anse – Cna

Anaepa – Confartigianato

Fillea – CGIL

Filca – CISL

Feneal - UIL